

OGGETTO: Regolamento sul Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. – Integrazioni all'art. 37.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- gli artt. 114 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza nell'approvazione dei regolamenti dell'Ente con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del Decreto medesimo;
- l'art. 52, del D.Lgs. 446/1997 secondo cui *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui:
“ 1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. [...]”;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 10 marzo 2008, l'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 269 del 25 giugno 2008 e la Sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 4 maggio 2009, che, uniformandosi alla giurisprudenza della Cassazione, confermano la natura extratributaria del COSAP;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, secondo cui i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2020;

VISTO l'art. 181 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, in corso di conversione, secondo cui, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica, le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono esonerate, dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020, al pagamento del COSAP; lo Stato provvede al ristoro ai comuni delle minori entrate con un fondo da ripartire con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 97 del 20.12.2006 con la quale è stato approvato il Regolamento sul Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO opportuno, in ragione della gravità degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica COVID-19, approvare misure straordinarie finalizzate alla dilazione dei termini di pagamento del Canone ed a promuovere la ripresa delle attività produttive attraverso l'esenzione di talune fattispecie di occupazione del suolo pubblico per un periodo di tempo più esteso di quello previsto dal citato art. 181 del D.L. 34/2020, ossia dal 9 marzo al 31 dicembre 2020;

DATO ATTO che la minore entrata a titolo di COSAP per l'anno 2020, derivante dall'approvazione della presente deliberazione, è stata stimata da S.E.PI. S.p.A. in complessivi € 1.355.905,30 e che la stessa è stata considerata in distinta e collegata proposta di variazione del bilancio di previsione;

VISTE:

- la proposta di modifica del Regolamento (**allegato "A"**, parte integrante e sostanziale);
- la Relazione istruttoria (prot. n. 53414 del 09.06.2020) della S.E.PI. S.p.A., società cui sono state esternalizzate le funzioni di gestione e riscossione del COSAP (**allegato "B"**, parte integrante e sostanziale);

RITENUTO, nell'esercizio dei poteri normativi che spettano all'organo consiliare e nell'ambito dell'autonomia dell'Ente, di approvare le suddette modifiche regolamentari avendone riscontrato la coerenza con le disposizioni di legge e la conformità con gli indirizzi generali e gli obiettivi dell'Amministrazione;

VISTI:

- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Ragioniere Capo, sulla base dell'istruttoria della Società Entrate Pisa S.p.A.;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare;

Con votazione che riporta i seguenti risultati:

DELIBERA

- 1) di approvare le integrazioni all'art. 37 del Regolamento sul Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le suddette modifiche regolamentari trovano applicazione dal 1 gennaio 2020;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione a S.E.PI. S.p.A., per quanto di competenza.

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SUL COSAP

Aggiungere all'art. 37 del Regolamento sul Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche i seguenti commi:

« 6. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in deroga all'art. 32, per l'anno 2020:

- il canone delle concessioni permanenti, se di importo superiore ad € 258,00, può essere corrisposto in due rate, di importo pari rispettivamente ad un quarto e tre quarti dell'importo totale, aventi scadenza il 29 febbraio 2020 e il 30 novembre 2020, senza aggravio di interessi;
- il canone delle concessioni temporanee di durata non inferiore a cinque mesi, le cui rate mensili di pagamento, a norma dell'art. 32, comma 6, hanno scadenza nei mesi da marzo a giugno 2020, possono essere assolte in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, indipendentemente dal termine di fine occupazione.

7. Al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica COVID-19 ed in considerazione di quanto previsto dall'art. 181 del D.L. 34/2020, sono esenti dal pagamento del canone:

- le occupazioni di suolo pubblico effettuate nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge 287/1991, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
- le occupazioni di suolo pubblico effettuate nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- le occupazioni di suolo pubblico effettuate nel periodo dal 1 agosto 2020 al 31 ottobre 2020 relative alle attività edilizie. »